



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 2021:

LEGGE 22 dicembre 2021 n.207

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E BILANCI PLURIENNALI 2022/2024

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1

(Convenzionamenti per prestiti agevolati)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per l'esercizio 2022, con gli istituti di credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:
 - a) convenzionamenti agevolati per l'agricoltura di cui alla Legge 11 marzo 1981 n.22 e alla Legge 20 settembre 1989 n.96, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 1.900.000,00. Avranno priorità all'accesso al convenzionamento agevolato gli agricoltori che utilizzino il metodo dell'agricoltura biologica o comunque escludano l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti e altri prodotti chimici;
 - b) convenzionamenti agevolati per gli studenti di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n.5 e al Decreto Delegato 26 settembre 2013 n.126, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 155.000,00;
 - c) convenzionamenti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 350.000,00;
 - d) convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.19 e al Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n.126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00 dando la priorità, nel Programma Quinquennale per la Ricerca di cui all'articolo 4 della Legge 27 gennaio 2006 n.19, a quelle imprese impegnate nella riprogettazione

ritirati, sono regolati dai Commissari Liquidatori attraverso la vendita degli strumenti finanziari e il deposito della liquidità complessiva presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino che la custodisce, senza accensione di rapporto alcuno, in favore di chi spetta.

2. Il riconoscimento delle somme agli aventi diritto da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino avviene, previa identificazione dei medesimi, mediante bonifico bancario su conto intestato al medesimo avente diritto purché in San Marino o in un altro paese la cui normativa antiriciclaggio sia conforme o sostanzialmente equivalente alle direttive dell'Unione Europea in materia.

3. Decorso un ulteriore anno da tale deposito, gratuito ed infruttifero, per gli aventi diritto che non abbiano provveduto alla riscossione delle somme loro spettanti presso la Banca Centrale, il diritto si estingue e le somme sono interamente devolute in via definitiva al Fondo di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 100 della medesima Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.

4. Le banche che detengano somme di denaro o strumenti finanziari su rapporti intestati a società fiduciarie in liquidazione coatta amministrativa, consentono la rimozione dell'interposizione fiduciaria procedendo all'estinzione immediata dei predetti rapporti e al trasferimento interno di quanto in essi depositato su conto di giacenza riconducibile direttamente a coloro che, da fiducianti, ne sono già titolari effettivi. Le operazioni a ciò necessarie sono eseguite su istanza presentata dai Commissari Liquidatori, nell'esercizio del loro pubblico ufficio e previo nulla osta della Banca Centrale, rilasciato nei casi di mancata cooperazione o di prolungata irreperibilità dei fiducianti. Ai fini di cui all'articolo 21 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, le banche assumono l'identificazione dei titolari effettivi delle somme e degli strumenti finanziari giacenti in forza di quanto loro comunicato dai Commissari Liquidatori, sulla base delle ultime informazioni agli stessi disponibili salvo, in caso di gravi carenze, intestare il conto di giacenza al numero di contratto fiduciario. I conti di giacenza sono infruttiferi e non generano costi ulteriori rispetto alle spese vive eventualmente sostenute dalla banca depositaria durante il periodo di giacenza, non avendo le banche depositarie delle somme e degli strumenti finanziari alcuna attività da eseguire sugli stessi se non la custodia e restituzione ai titolari effettivi su loro richiesta e previo assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche. Eventuali sequestri o altri provvedimenti di natura cautelare sui rapporti fiduciarmente intestati non sono d'ostacolo alle operazioni sopra citate, permanendo sia le somme sia gli strumenti finanziari presso la stessa banca depositaria, nella titolarità effettiva dei medesimi soggetti e nel medesimo regime di indisponibilità.

5. Decorso un ulteriore anno dall'apertura del conto di giacenza, al netto dei periodi di sospensione durante il regime di indisponibilità di cui al precedente comma 3, il diritto di restituzione si estingue e le somme, comprensive del netto ricavo della vendita forzata degli strumenti finanziari, sono interamente devolute in via definitiva al Fondo di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 100 della medesima Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.

6. Il comma 9 dell'articolo 96 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche è così sostituito:

“9. Nei casi di cessione previsti all'articolo 92, comma 2, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche, i commissari liquidatori sono esclusi dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato ilessionario, indipendentemente dal momento di avvio del contenzioso.”.

Art. 8

(Proroga di disposizioni normative)

1. Le disposizioni per l'impiego di fondi per lo sviluppo delle relazioni internazionali di cui all'articolo 12 della Legge 23 dicembre 2020 n.223 sono prorogate anche per gli esercizi finanziari futuri fino a diversa disposizione.

2. Le convenzioni di carattere diplomatico di cui all'articolo 13 della Legge n.223/2020 sono

prorogate fino al 31 dicembre 2022.

3. Per l'allineamento ai parametri previsti per la partecipazione delle imprese alle gare d'appalto per la fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento 7 marzo 2019 n.3 e sue successive modifiche è fissato al 31 dicembre 2022.

4. I termini di pagamento dell'imposta erariale speciale sui giochi di cui alla Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche ed integrazioni e di cui ai regolamenti e disposizioni vigenti in materia, di cui all'articolo 4 della Legge 9 novembre 2020 n.196, sono prorogati anche per l'esercizio 2022.

5. Il finanziamento del disavanzo della gestione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 16 della Legge n.223/2020 è prorogato anche per l'anno 2022.

6. Gli strumenti di protezione sociale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della Legge n.223/2020 sono prorogati all'esercizio finanziario 2022.

7. La variazione dell'imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all'articolo 18 della Legge n.223/2020 è prorogata agli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

8. Le disposizioni per la copertura delle perdite d'esercizio di cui all'articolo 26 della Legge n.223/2020 sono prorogate anche alle perdite conseguite nell'esercizio 2021.

9. Nelle more della revisione complessiva della Legge 16 dicembre 2013 n.166, al comma 8 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013 così come modificato dal comma 7 dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 2017 n.94, dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge 19 novembre 2019 n.157 e dal comma 1 dell'articolo 61 della Legge n.223/2020, il termine "31.12.2021" è sostituito dal seguente: "31.12.2022".

Il comma 13 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013, così come modificato dal comma 8 dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 2017 n.94, dal comma 2 dell'articolo 15 della Legge 19 novembre 2019 n.157 e dal comma 1 dell'articolo 61 della Legge n.223/2020 è così ulteriormente modificato:

"13. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2023."

10. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Delegato 6 agosto 2012 n.114, così come sostituito dall'articolo 2 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.172 e sue successive modifiche e dal comma 3 dell'articolo 61 della Legge n.223/2020, è prorogato al 31 dicembre 2022.

11. Per la revisione dei meccanismi di concessione di contributi a privati per la realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale e sportivo, il termine per l'adozione del decreto delegato di cui all'articolo 85 della Legge n.223/2020 è prorogato al 31 marzo 2022.

12. A seguito della presentazione del primo Rapporto Nazionale Volontario (VNR) sugli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU all'High-Level Political Forum (HLPF) a luglio 2021 ed alla partecipazione della Repubblica di San Marino alla COP26 di Glasgow a novembre 2021, allo scopo di giungere all'individuazione delle strategie per la realizzazione nella Repubblica di San Marino degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, il termine stabilito al comma 1 dell'articolo 23 della Legge n.223/2020 è prorogato al 30 giugno 2022.

13. La "comunicazione di intervento di efficientamento energetico", contenente la documentazione, sottoscritta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.48/2014, di cui all'articolo 46, comma 2, della Legge n.223/2020, è consegnata all'UPTE prima dell'inizio dei lavori, non oltre il 31 dicembre 2022.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis – Incentivi per bici elettriche - della Legge 27 ottobre 2017 n.125, introdotto dall'articolo 56 della Legge n.223/2020, sono prorogate all'esercizio finanziario 2022.

15. Le modalità procedurali di deposito delle domande di marchi, brevetti e disegni mediante telecopia o altro mezzo elettronico, così come disciplinate nell'articolo 22 della Legge 9 novembre 2020 n.196, sono prorogate al 31 dicembre 2022 e comunque fino all'adozione di un modulo

informatico dedicato per la compilazione e il deposito on line delle domande di marchio, brevetto e disegno.

16. La scadenza del termine per il deposito delle domande di certificato di protezione complementare di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 28 giugno 2021 n.120 è prorogata al 31 dicembre 2022.

17. Il termine previsto per beneficiare delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 18, comma 5 quater, del Decreto Delegato 24 maggio 2017 n.51 è prorogato al 31 dicembre 2022.

18. In relazione a quanto previsto dall'articolo 63 dell'Allegato A alla Legge n.188/2011 avente ad oggetto la revisione della Legge 20 settembre 1994 n.82 costitutiva dell'Istituto Musicale Sammarinese, è dato mandato al Congresso di Stato di predisporre entro il 31 marzo 2022 gli appositi provvedimenti normativi. In via transitoria con l'obiettivo di garantire la necessaria continuità alle attività dell'anno accademico, sono prorogati fino alla nomina delle nuove figure definite dalla predetta normativa, e comunque non oltre il 31 luglio 2022, gli eventuali incarichi scaduti di cui al Titolo II della Legge 20 settembre 1994 n.82.

19. Il termine di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto – Legge 2 luglio 2019 n.111 e sue successive modifiche è prorogato al 31 dicembre 2022.

20. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 della Legge 7 luglio 2020 n.113 (Garanzie dell'Eccellentissima Camera sulle risorse dei fondi previdenziali) è prorogato al 31 dicembre 2024.

21. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 23 dicembre 2020 n.222 è prorogato al 31 dicembre 2022.

Art.9

(Modifiche alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 - FONDISS)

1. Il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare, entro il 31 marzo 2022, con apposito decreto delegato le modifiche alla Legge n.191/2011 al fine di rendere efficace ed efficiente la gestione delle prestazioni periodiche erogate da FONDISS.

Art.10

(Interventi in materia di disabilità)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni ed enti no profit che si occupano di disabilità e che sono legalmente riconosciuti in base alle norme vigenti, sul capitolo 1-10-2397 "Fondo per interventi sulla disabilità" è previsto uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2022 di euro 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.

Art.11

(Modifiche alle agevolazioni per adeguare gli edifici adibiti a civile abitazione per l'eliminazione delle barriere della comprensione e della comunicazione e ai prestiti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

1. L'articolo 12 della Legge 19 luglio 2021 n.136 è modificato come segue:

“Art.12

(Agevolazioni interventi abitativi)

1. I soggetti interessati dalla presente legge possono accedere ai benefici di cui all'articolo 154 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche e integrazioni, per prestiti agevolati finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di adeguare gli edifici adibiti a civile abitazione con tecnologie, apparati, strumenti e opere atte all'eliminazione delle barriere della